

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA** la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*), di Valutazione di Impatto Ambientale (*VIA*) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (*VINCA*)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio
- VISTO** l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (*C.T.S.*) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.R. n. 420 /Area1/S.G. del 05/08/2024 con il quale l’Onorevole Giuseppa Savarino è stata nominata assessore regionale con preposizione all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a *VAS* (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);
- VISTO** il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 25 dell’1/06/2022;
- VISTO** il D.A. 06/GAB del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

- VISTA** la Delibera di Giunta n. 70 del 10/02/2023 ed il D.A.n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;
- VISTO** il D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 734 del 17/02/2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 51 del 14/02/2025, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica il dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTA** la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n. 19 ed in particolare gli artt. n. 18 e n. 26;
- VISTO** il D.A. n.271 del 23 Dicembre 2021 *"Procedure e criteri metodologici per la valutazione ambientale strategica (VAS) del piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 13 Agosto 2020, n 19 e ss.mm.ii."*;
- VISTI** i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n. 167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;
- VISTA** l'istanza s.n. prot. trasmessa via pec in data 02/10/2024, assunta al prot. DRU al n. 14230 del 03/10/2024, e la successiva nota integrativa datata 23/10/2024, assunta al prot. DRU al n. 15663 del 25/10/2024, con la quale il Comune di Giarre nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare corredato degli elaborati progettuali e dal versamento degli oneri istruttori ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) riguardante la "Trasformazione urbanistica da viabilità di PRG a zona territoriale omogenea "B5" dei terreni ricadenti in porzione della p.lla 156 e porzione della p.lla 17 per complessivi 280 mq, e da viabilità di PRG a zona territoriale omogenea "E" di porzione della p.lla 17 pari a 615 mq" proposto dalla **Ditta Turrisi Mariano**;
- VISTA** la nota prot. n. 15707 del 28/10/2024 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione trasmessa ai soggetti competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;
- PRESO ATTO** che sono pervenuti i pareri da parte dei seguenti S.C.M.A.:
- Assessorato della Salute prot. 36319 del 30/10/2024 assunta al prot. DRU n. 15972 del 4/11/2024;
 - Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania prot. 18645 del 20/11/2024 assunta al prot. DRU n. 17198 del 22/11/2024;
 - A.R.P.A prot. 65379 del 28/11/2024 assunta al prot. DRU n. 17678 del 2/12/2024;
 - ASP di Catania prot. N. 279580/09 del 18/12/2024 (fuori i termini) assunta al prot. DRU n. 18959 del 20/12/2024.
- CONSIDERATO** che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.;
- VISTE** le note del Servizio 4/DRU, prot. n. 18226 del 10/12/2024 e successiva nota prot. n. 216 dell'08/01/2025, con le quali è stato comunicato al Presidente ed alla segreteria della C.T.S., l'inserimento della documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.), con il codice di procedura n. **3482**, nell'apposito Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali per la "Trasformazione urbanistica da viabilità di PRG a zona territoriale omogenea "B5" dei terreni ricadenti in porzione della p.lla 156 e porzione della p.lla 17 per complessivi 280 mq, e da viabilità di PRG a zona territoriale omogenea "E" di

porzione della p.lla 17 pari a 615 mq” proposto dalla **Ditta Turrisi Mariano** al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTA la nota assunta al protocollo generale DRU al n. 6117 del 14/04/2025 con cui il Dipartimento dell’Ambiente ha trasmesso copia del parere reso dalla Commissione Tecnica Specialistica n. 166 dell’ 11/04/2025;

VISTO il parere n. 166 dell’ 11/04/2025 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale ha espresso **parere di assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** della procedura identificata con Cod. Proc. 3482 – Classifica CT_017_0000009 – Autorità Proponente Comune di Giarre per la “Trasformazione urbanistica da viabilità di prg a zona territoriale omogenea “B5” dei terreni ricadenti in porzione della p.lla 156 e porzione della p.lla 17 per complessivi 280 mq, e da viabilità di prg a zona territoriale omogenea “E” di porzione della p.lla 17 pari a 615 mq”.

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in conformità al parere n. 166 dell’ 11/04/2025 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, per le motivazioni che si intendono integralmente trascritte, che **sia da assoggettare alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** la procedura (identificata con Cod. Proc. 3482 – Classifica CT_017_0000009 – A.P. Comune di Giarre) per la “Trasformazione urbanistica da viabilità di prg a zona territoriale omogenea “B5” dei terreni ricadenti in porzione della p.lla 156 e porzione della p.lla 17 per complessivi 280 mq, e da viabilità di prg a zona territoriale omogenea “E” di porzione della p.lla 17 pari a 615 mq”.
- Art. 2)** Il Comune di **Giarre (CT)**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l’allegato parere che ne costituisce parte integrante all’Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell’art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, nonché sul “Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche” (<https://sivvi.regione.sicilia.it/enti/index.php/it/>) **codice procedura 3482** e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione nel sito di questo DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 17 APR. 2025

L’Autorità Competente
Dott. Giuseppe Battaglia





Codice procedura: 3482

Classifica: CT_017_0000009

Proponente: Comune di Giarre

OGGETTO: “procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di “TRASFORMAZIONE URBANISTICA DA VIABILITA’ DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “B5” DEI TERRENI RICADENTI IN PORZIONE DELLA P.LLA 156 E PORZIONE DELLA P.LLA 17 PER COMPLESSIVI 280 MQ, E DA VIABILITA’ DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “E” DI PORZIONE DELLA P.LLA 17 PARI A 615 MQ”

Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell’Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 4 del Dipartimento Regionale Urbanistica, Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 166 dell’11.04.2025

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l’articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;



VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto “Adeguamento del quadro normativo regionale

2

Commissione Tecnica Specialistica-Codice Procedura 3482 – Classifica CT_017_0000009– Proponente Comune di Giarre **Oggetto** TRASFORMAZIONE URBANISTICA DA VIABILITA’ DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “B5” DEI TERRENI RICADENTI IN PORZIONE DELLA P.LLA 156 E PORZIONE DELLA P.LLA 17 PER COMPLESSIVI 280 MQ, E DA VIABILITA’ DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “E” DI PORZIONE DELLA P.LLA 17 PARI A 615 MQ- **Procedimento**: Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art.12 del T.U.A.



a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019”.

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTO il D.A. n° 307/GAB del 03/10/2024 di nomina di n. 2 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 132/Gab del 17/04/2024 di nomina di 11 nuovi componenti della CTS.

3

Commissione Tecnica Specialistica-Codice Procedura 3482 – Classifica CT_017_0000009– Proponente Comune di Giarre **Oggetto** TRASFORMAZIONE URBANISTICA DA VIABILITA' DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “B5” DEI TERRENI RICADENTI IN PORZIONE DELLA P.LLA 156 E PORZIONE DELLA P.LLA 17 PER COMPLESSIVI 280 MQ, E DA VIABILITA' DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “E” DI PORZIONE DELLA P.LLA 17 PARI A 615 MQ- **Procedimento:** Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art.12 del T.U.A.



VISTO il D.A. n° 307/GAB del 03/10/2024 di nomina di n. 2 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26.02.2025 di nomina di 14 nuovi componenti la CTS;

VISTO il D.A. n. 46/GAB del 28.02.2025 di nomina della Vice Presidente, del Segretario Coordinatore e di 3 Coordinatori delle sottocommissioni;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza prot. n. 216 dell'08.01.2025 con la quale il Servizio 4 Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale, n.q. di Autorità procedente ha chiesto l'attivazione delle procedura in oggetto della proposta di "TRASFORMAZIONE URBANISTICA DA VIABILITA' DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "B5" DEI TERRENI RICADENTI IN PORZIONE DELLA P.LLA 156 E PORZIONE DELLA P.LLA 17 PER COMPLESSIVI 280 MQ, E DA VIABILITA' DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "E" DI PORZIONE DELLA P.LLA 17 PARI A 615 MQ" (di seguito anche proposta di Piano);

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI); e segnatamente dei seguenti elaborati:

RS01EET0001A0 Elenco elaborati trasmessi
RS01IST0001A0 Istanza
RS01GEO0001A0 Relazione geologica
RS01GEO0002A0 Studio compatibilità geomorfologica
RS01DEL0001A0 Delibera C.C. 63/2022 autorizzazione avvio proced. tecnico/amministrativo
RS01REL0001A0 Relazione tecnica generale
RS01REL0002A0 Relazione invarianza idraulica
RS01RPA0001A0 Rapporto ambientale preliminare
RS01EPD0001A0 Tavola unica – inquadramento generale e SDP
RS01ROI0001A0 Ricevuta oneri istruttori
RS01ADD0001R0 Dichiarazione professionista
RS01ADD0002R0 Dichiarazioni art. 36 L.R. n. 1/2019
RS01GIS0001A0 Insieme degli shapefile

VISTA la nota prot. n. 15707 del 28.10.2024 con la quale il SERVIZIO 4 Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta "TRASFORMAZIONE URBANISTICA DA VIABILITA' DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "B5" DEI TERRENI RICADENTI IN PORZIONE DELLA P.LLA 156 E PORZIONE DELLA P.LLA 17 PER COMPLESSIVI 280 MQ, E DA VIABILITA' DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "E" DI PORZIONE DELLA P.LLA 17 PARI A 615 MQ" chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

- Dipartimento Regionale dell'Ambiente



- Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- Dipartimento Regionale dell'Energia
- Dipartimento Regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
- Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana
- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
- Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
 - DAP di Catania
- Comunale di Riposto
- Comune di Mascali (CT)
- Comune di Sant'Alfio
- Comune di Milo
- Comune di Zafferana Etnea
- Comune di Giarre – UTC – Area III LL.PP e Urbanistica
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile
- Genio Civile di Catania
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
- ASP di Catania
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
- Comune di Acireale



- Città Metropolitana di Catania

VISTO che risultano pervenuti i seguenti contributi:

• **L' Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente (ARPA)**, con nota prot. DRA/DRU N. 17678 del 02.12.2024 ha rassegnato le osservazioni che seguono: *"L'area in esame è sita nel basso versante orientale dell'Etna, ai margini dell'edificio vulcanico e all'interno del tessuto edificato del comune di Giarre. Si presenta ricoperta di vegetazione.*

L'area oggetto della variante è individuata in Catasto al F.d.M. 61 all'interno di porzione della part.lla 156 e di porzione della part.lla 17, ed è individuata nel PRG vigente (Decreto n. 19/DRU del 18/1/2005) come viabilità.

La riclassificazione urbanistica è stata richiesta in considerazione della decadenza del vincolo preordinato all'esproprio quinquennale previsto per le aree destinate dal PRG alla realizzazione di opere pubbliche finalizzato alla trasformazione urbanistica da viabilità di PRG a Z.T.O. B5 (residenziale) per i terreni ricadenti in porzione della particella 156 e porzione della particella 17 per complessivi m² 280; Z.T.O. E (agricola) per i terreni ricadenti in porzione della particella 17 per complessivi m² 615.

Attraverso il calcolo delle portate descritto nella Relazione di Invarianza Idraulica, è risultato che sarebbero necessari n. 3 pozzi assorbenti per smaltire le acque che convergono su superfici impermeabili e semipermeabili in area ZTO B5, che costituirebbero le misure compensative necessarie affinché la variante proposta rispetti il principio di invarianza idraulica e idrologica.

Il proponente dichiara che l'area in esame non è soggetta a vincolo da pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione, dissesti o rischio idraulico, non rientra in aree Natura 2000 e che all'interno di essa non evidenziano sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale.

Al cap 5.3 "Suolo" il proponente dichiara che "la Variante non prevede consumo di territorio non urbanizzato svolgendosi all'interno della disciplina del patrimonio edilizio esistente e comunque nell'ambito del territorio urbanizzato. Pertanto sotto questo profilo non si prevedono impatti negativi significativi". Tuttavia, l'area oggetto della variante è adiacente al territorio già edificato e, pertanto, non è possibile ritenere che non si preveda consumo di suolo per la porzione da destinare ad area B5. A tal proposito, si ricorda che l'Europa (Environment Action Program, nell'ambito del 7o Programma Quadro UE) e le Nazioni Unite (rif. "2030 Agenda for Sustainable Development") richiamano a:

- 1. l'azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050;*
- 2. la protezione adeguata del suolo, anche con l'adozione di obiettivi relativi al suolo in quanto risorsa essenziale del capitale naturale, entro il 2020;*
- 3. l'allineamento del consumo alla crescita demografica reale entro il 2030;*
- 4. il bilancio non negativo del degrado del territorio entro il 2030;*

ma nella documentazione trasmessa non si rinviene l'analisi della crescita demografica del Comune di Giarre né l'analisi del fabbisogno edilizio derivante dall'aumento di popolazione (eventualmente) quantificato, del patrimonio edilizio già disponibile e di quello che, eventualmente, bisognerebbe ancora realizzare. Elementi questi che il Proponente dovrebbe approfondire per meglio motivare la Variante in esame e gli impatti né temporanei né reversibili che deriveranno dalla sua approvazione, in particolare sulla matrice "suolo", dal momento che la nuova destinazione d'uso proposta prevede la possibilità dell'insediamento di nuovi manufatti edilizi, seppur di modesta entità volumetrica.

Ad ogni buon fine, si ricorda che:

- 1. qualunque nuova eventuale realizzazione dovrà essere realizzata a seguito di caratterizzazione delle terre per la stima della quantità di terre di scavo da poter eventualmente riutilizzare, recuperare o portare a discarica, ai sensi dei D.lgs. n. 152/2006 e DPR 120/2017.*
- 2. in merito agli interventi di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate, essi dovranno rispettare i requisiti in materia di contenimento delle specie invasive a sensi del D. Lgs. 230/2017 nonché*



quanto disposto nell'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. Lgt. n. 475 del 27/07/1945 nel caso di rilevamento della presenza di piante di olivo che ricadano nell'area di sedime delle opere edili e nelle aree carrabili da realizzare.”

● **La Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania** con nota prot. DRA/DRU N. 17198 del 22.11.2024 ha osservato che *“CONSIDERATO che il sito NON ricade nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico, questa Soprintendenza, comunica che non è tenuta ad esprimere parere”*

● **L'Asp di Catania** con nota prot. DRA/DRU N.18959 del 20.12.2024 (pervenuta fuori termine) ha osservato che *“Con riferimento alla nota prot. n.36319 del 30.10.2024 del Servizio 4 del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, si rende noto che trattandosi di un piano di riqualificazione dei terreni ricadenti nelle porzioni indicate in oggetto, si esprime parere favorevole per quanto di competenza”*

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale, di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni, in parte strutturati in base ai criteri previsti dall'Allegato I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che nel Rap viene riportato quanto segue:

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- **Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi della variante:**

L'area oggetto della presente variante ricade nell'Area Territoriale tra i bacini del F. Simeto e del F. Alcantara (095). Essa non è soggetta a nessun vincolo sia nella Carta della pericolosità idraulica (vedi carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione, carta dei dissesti e carta del rischio idraulico n. 17), sia nella Carta del Rischio Idraulico, e sia nella Carta dei dissesti.

L'area in studio, ricade ai margini dell'edificio vulcanico, dunque in posizione distale rispetto ai principali centri eruttivi etnei, è priva di gran parte di quei tratti morfologici peculiari del vulcano alle medie ed alte quote -acclività medio -alta, forte irregolarità della superficie topografica, elevata frequenza di coni avventizi ecc.-, sicché la morfologia è quella del paesaggio collinare.

Ivi l'acclività del versante etneo, nelle linee generali degradante a SE, è mediamente del 2-3% .L'irregolarità della superficie topografica, per quanto mitigata dalla distalità, permane in qualche



misura accentuandosi sempre a scala progressivamente crescente. L'articolazione della singola unità di flusso, in primo tempo adattatasi alla morfologia del substrato preetneo, quindi accavallatesi nei secoli le une alle altre, ha generato un paesaggio multiforme in seno al quale si associano spazialmente pianori, conche, dossi, gole ecc....

Ne conseguono locali esposizioni dei versanti anche molto discosti da quella generale. La configurazione del territorio, che scaturisce dall'attività esplosiva del vulcano, nonché dai processi esogeni di modellamento, risulta all'esame altresì condizionata dal generale sollevamento dell'area, che ha nel tempo prodotto l'avanzamento della linea di costa verso il mare e la fratturazione crostale gravitativa. Ai tratti morfologici già menzionati si associa, tipico dell'ambiente etneo, la quasi totale assenza di elementi di drenaggio superficiale.

Infatti, a causa dell'elevata permeabilità dei terreni affioranti e sub-superficiali, non sono presenti nell'area, linee di impluvio o spartiacque superficiali degni di menzione. L'attenta indagine di campagna, ragionevolmente estesa ad un vasto intorno del sito d'interesse, ha verificato l'assenza di forme e processi geomorfologici attivi di qualsivoglia natura che possono arrecare problemi nel tempo ai manufatti in progetto.

L'area oggetto della variante nella Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione e carta del rischio idraulico non rientra tra le aree soggette a vincolo.

- **In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:**

Il Piano non è di riferimento per progetti o altre attività perché costituisce variante al P.R.G. vigente.

- **In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:**

Il Comune di Giarre è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n° 19 del 18/1/2005, di conseguenza sono scaduti gli effetti giuridici dei vincoli sulle aree destinate per spazi pubblici e attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico.

La decadenza dei vincoli, di durata quinquennale e preordinati alla destinazione di aree di interesse collettivo, comporta logicamente il venir meno della disciplina urbanistica di aree soggette a vincoli e la conseguente applicazione temporanea della disciplina delle cosiddette "zone bianche".



In questa situazione viene a mancare la programmazione d'uso del territorio e potrebbe riespandersi lo ius edificandi insito nel diritto di proprietà. Tuttavia l'interesse pubblico viene tutelato dalla norma di salvaguardia posta dall'art. 4 della Legge 28 Gennaio 1977, n.10 (Legge Bucalossi) confluito nell'art. 9 del DPR 380/2001 e s.m.i., applicabile nella Regione Sicilia in virtù del richiamo apportato dall'art. 9 del T.U. in materia di esproprio di cui al DPR n.327 dell'8/06/2001.

Quindi la cessata efficacia del vincolo non rende l'area priva di disciplina urbanistica ma essa risulta soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 4 sopra citato che hanno un valore provvisorio in attesa del nuovo Piano. Tale attesa non può esser infinita altrimenti il proprietario ha diritto di chiedere una destinazione urbanistica appropriata in luogo di quella scaduta e il Comune ha l'obbligo di provvedere immediatamente.

• **La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:**

L'intervento si rapporta coerentemente con l'uso del suolo, la morfologia, geologia e idrogeologia del territorio. È previsto il mantenimento del principio di invarianza idraulica attraverso apposite misure compensative.

• **Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma:**

Le caratteristiche dell'area nelle quali le opere in progetto vengono a collocarsi, non evidenziano sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale. Le possibili interferenze tra le opere in progetto ed il sistema ambientale interessato, valutate in termini qualitativi, sulla base dell'esperienza di casi analoghi, possono essere ricondotte alle componenti principali di seguito evidenziate. Le ulteriori componenti non richiamate sono quelle per le quali si è ritenuto possibile considerare una non pertinenza con i possibili effetti degli interventi.

I possibili effetti ambientali di carattere negativo correlabili all'attuazione della Variante appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di cantiere, nonché alle eventuali interferenze sul sistema della viabilità locale in fase di esercizio. Gli impatti possibili durante la fase di cantiere si riferiscono sostanzialmente alla diminuzione della qualità dell'aria dovuta alle provvisorie emissioni inquinanti e alla polvere. Esse sono conseguenza dei lavori di movimentazione di terra, al funzionamento dei macchinari di cantiere, al trasporto di materiale.

Nel caso in esame si ritiene possibile mitigare l'eventuale disagio con l'adozione delle normali cautele gestionali relative ai cantieri temporanei.



L'obiettivo principale per il mantenimento della qualità dell'aria e delle condizioni di vivibilità dell'ambiente è quello di ridurre il più possibile l'incremento di inquinamento atmosferico dovuto alla fase realizzativa e alla fase di esercizio degli interventi che scaturiscono dalla destinazione di zona omogenea territoriale assegnata all'area oggetto della Variante puntuale.

L'attuazione della Variante puntuale, che interessa aree di modesta entità rispetto all'ambiente circostante, non in grado di generare grandi perturbazioni all'ambiente se non un disturbo temporaneo limitato alla successiva fase di cantiere ed un moderato disturbo permanente in fase di esercizio.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, essa è sostanzialmente indipendente dall'attuazione del Piano. In generale, pur ammettendo un'intensificazione di traffico veicolare, esso si attesterà comunque sempre notevolmente sotto i limiti di guardia.

Si rileva dagli strumenti di pianificazione che l'area in cui ricade la Variante Puntuale è interessata nelle vicinanze dalla presenza di pozzi di acqua e relativa fascia di rispetto.

La Variante prevede una limitata densificazione del tessuto residenziale che potrebbe comportare un incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli. Trattandosi di tessuti urbanizzati, non si prevedono tuttavia impatti negativi significativi.

La Variante non prevede consumo di territorio non urbanizzato svolgendosi all'interno della disciplina del patrimonio edilizio esistente e comunque nell'ambito del territorio urbanizzato. Pertanto sotto questo profilo non si prevedono impatti negativi significativi.

L'area oggetto della Variante è collocata in aree urbane del comune di Giarre in uno scenario insediativo caratterizzato prevalentemente da edilizia residenziale.

Si fa presente che l'area non è interessata da corridoi ecologici e che la proposta di Variante puntuale non muterà significativamente la percezione dei luoghi.

Il clima acustico delle aree è caratterizzato da assenza di sorgenti sonore significative; le immissioni sonore sono riferite essenzialmente al traffico autoveicolare lungo le vie principali.

Le Variante puntuale non prevede la realizzazione di funzioni che comportino ulteriori sorgenti di rumore tali da determinare un impatto acustico maggiorato per le zone circostanti, pertanto essa è compatibile con il livello acustico previsto per l'area.



L'area interessata dal progetto, nonché quella nell'immediata prossimità all'ambito di studio, non è interessata dalla immediata presenza di aree SIC. Considerate le distanze spaziali ed in relazione ai contenuti della Variante in esame, è possibile assumere che le previsioni della variante stessa non presentino relazioni, di tipo diretto o indiretto, con alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000.

- **La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).**

La rilevanza della Variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale è esclusa, in quanto l'area di intervento non ricade all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria e Regionale e delle Zone di Protezione Speciale.

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

Per definire un quadro complessivo il RAP riporta quanto segue:

- **Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti:**

Non sono stati individuati e caratterizzati qualitativamente pressioni e impatti attesi dalla realizzazione della Variante.

Carattere cumulativo degli impatti:

Gli impatti sulle componenti ambientali sono stati descritti, senza evidenziare alcunché a questo proposito.

- **Natura transfrontaliera degli impatti:**

Il PdL si riferisce ad una porzione di territorio comunale di Giarre, pertanto non si hanno implicazioni di carattere transfrontaliero.

- **Rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti):**

Non sono stati evidenziati rischi per la salute umana o innalzamento di rischio in seguito all'attuazione della Variante.

- **Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate):**

Nella RAP non è stata fornita evidenza su tale aspetto.

- **Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:**

- **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;**

Nella RAP non è stata fornita evidenza su tale aspetto.

- **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;**

Nella RAP non è stata fornita evidenza su tale aspetto.



- **Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale**
L'area di intervento non ricade all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Descrizione dell'intervento nella Relazione Tecnica Generale

Con istanza prot. 16106 del 5/5/2021, e successiva di precisazione prot. 24351 del 14/7/2021, la ditta Turrisi Mariano ha richiesto la riclassificazione urbanistica del terreno di proprietà destinato dal vigente PRG a viabilità; tale destinazione è stata prevista dallo strumento urbanistico generale approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n° 19 del 18/1/2005; il suddetto terreno ricade nel foglio catastale 61 all'interno di porzione della particella 156 e di porzione della particella 17; l'istanza è stata avanzata in considerazione della decadenza del vincolo preordinato all'esproprio quinquennale previsto per le aree destinate dal PRG alla realizzazione di opere pubbliche; che con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 20/10/2022 su proposta n. 40 del 04/04/2022, lo stesso approva la proposta medesima e autorizza il Dirigente della Iii Area ad avviare il procedimento tecnico ed amministrativo finalizzato alla trasformazione urbanistica da viabilità di PRG a zona territoriale omogenea "B5" dei terreni ricadenti in porzione della particella 156 e porzione della particella 17 per complessivi 280 mq, e da viabilità di PRG a zona territoriale omogenea "E" di porzione della particella 17 pari a 615 mq, entrambi ricadenti nel foglio catastale 61.

A seguito della riclassificazione delle porzioni di terreno identificati al fg. 61 partt. 17 e 156, alle sopradette destinazioni urbanistiche:

Z.T.O. B5 per i terreni ricadenti in porzione della particella 156 e porzione della particella 17 per complessivi mq 280,00 mq;

Z.T.O. E per i terreni ricadenti in porzione della particella 17 per complessivi mq 615,00 mq; potranno utilizzarsi a pieno le prescrizioni di seguito elencate e regolamentate dallo strumento urbanistico generale approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n° 19 del 18/1/2005.



CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che la proposta in esame riguarda la “TRASFORMAZIONE URBANISTICA DA VIABILITA’ DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “B5” DEI TERRENI RICADENTI IN PORZIONE DELLA P.LLA 156 E PORZIONE DELLA P.LLA 17 PER COMPLESSIVI 280 MQ, E DA VIABILITA’ DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “E” DI PORZIONE DELLA P.LLA 17 PARI A 615 MQ”

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa e analizzata inerente la “TRASFORMAZIONE URBANISTICA DA VIABILITA’ DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “B5” DEI TERRENI RICADENTI IN PORZIONE DELLA P.LLA 156 E PORZIONE DELLA P.LLA 17 PER COMPLESSIVI 280 MQ, E DA VIABILITA’ DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “E” DI PORZIONE DELLA P.LLA 17 PARI A 615 MQ”

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comune di Giarre è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n° 19 del 18/1/2005; di conseguenza sono scaduti gli effetti giuridici dei vincoli sulle aree destinate per spazi pubblici e attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico.

VALUTATO che l'area oggetto della variante è individuata in Catasto al F.d.M. 61 all'interno di porzione della part.lla 156 e di porzione della part.lla 17, ed è individuata nel PRG vigente (Decreto n. 19/DRU del 18/1/2005) come viabilità.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area in esame é sita nel basso versante orientale dell'Etna, ai margini dell'edificio vulcanico e all'interno del tessuto edificato del comune di Giarre e si presenta ricoperta di vegetazione. Più in particolare l'area in esame (Lat. 37.718820° - Long. 15.180988°), rientra all'interno del territorio comunale di Giarre, nella periferia Sud del centro abitato, ad una quota media assoluta di 111 m s.l.m.

CONSIDERATO E VALUTATO che le caratteristiche dell'intervento necessitano di un approfondimento mediante VAS per analizzare appieno le ricadute ambientali sul suolo.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'intervento prevede un insediamento residenziale con tipologia di casa singola e che queste richiedono un ulteriore consumo idrico per fabbisogno umano, non facilmente

13

Commissione Tecnica Specialistica-Codice Procedura 3482 – Classifica CT_017_0000009– Proponente Comune di Giarre **Oggetto** TRASFORMAZIONE URBANISTICA DA VIABILITA’ DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “B5” DEI TERRENI RICADENTI IN PORZIONE DELLA P.LLA 156 E PORZIONE DELLA P.LLA 17 PER COMPLESSIVI 280 MQ, E DA VIABILITA’ DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “E” DI PORZIONE DELLA P.LLA 17 PARI A 615 MQ- **Procedimento:** Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art.12 del T.U.A.



supportabile in un'area non servita da idonea rete di fornitura e che in tutti i casi richiederebbe un surplus di consumo di risorse naturali come quella idrica, non trascurabile rispetto al periodo storico in cui si trova il territorio siciliano in tema di siccità.

CONSIDERATO E VALUTATO che come rilevato nella relazione di invarianza idraulica fornita dal Proponente le opere in progetto ricadono in un ambito territoriale sismicamente attivo.

CONSIDERATO E VALUTATO che la variante proposta non è sufficientemente supportata da un apposito studio demografico aggiornato della popolazione e dello sviluppo urbanistico del territorio regolamentato da uno strumento urbanistico vetusto.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'ARPA Sicilia, con nota prot. DRA/DRU N. 17678 del 02.12.2024, ulteriormente evidenziato che:

- *qualunque nuova eventuale realizzazione dovrà essere realizzata a seguito di caratterizzazione delle terre per la stima della quantità di terre di scavo da poter eventualmente riutilizzare, recuperare o portare a discarica, ai sensi dei D.lgs. n. 152/2006 e DPR 120/2017.*
- *in merito agli interventi di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate, essi dovranno rispettare i requisiti in materia di contenimento delle specie invasive a sensi del D. Lgs. 230/2017 nonché quanto disposto nell'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. Lgt. n. 475 del 27/07/1945 nel caso di rilevamento della presenza di piante di olivo che ricadano nell'area di sedime delle opere edili e nelle aree carrabili da realizzare."*

CONSIDERATO E VALUTATO che l'ARPA Sicilia, con la richiamata nota prot. DRA/DRU N. 17678 del 02.12.2024, che si condivide, ha evidenziato che nella documentazione trasmessa non si rinviene l'analisi della crescita demografica del Comune di Giarre né l'analisi del fabbisogno edilizio derivante dall'aumento di popolazione (eventualmente) quantificato, del patrimonio edilizio già disponibile e di quello che, eventualmente, bisognerebbe ancora realizzare. Elementi questi che il Proponente dovrebbe approfondire per meglio motivare la Variante in esame e gli impatti né temporanei né reversibili che deriveranno dalla sua approvazione, in particolare sulla matrice "suolo", dal momento che la nuova destinazione d'uso proposta prevede la possibilità dell'insediamento di nuovi manufatti edilizi, seppur di modesta entità volumetrica.



CONSIDERATA E VALUTATA la necessità che il proponente fornisca ulteriori studi per confermare l'attuale fabbisogno di aree residenziali, motivando adeguatamente la variante in esame anche attraverso un'analisi della crescita demografica del Comune di Giarre e del fabbisogno edilizio attuale e futuro della città.

COSIDERATA E VALUTATA la necessità di valutare gli impatti cumulativi della variante proposta, considerando anche il potenziale impatto su atmosfera e suolo, e la gestione delle terre di scavo secondo il D.Lgs. n. 152/2006 e DPR 120/2017.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area oggetto dell'intervento è parzialmente confinante ad area urbanizzata con strutture di piccola e media grandezza che determinano nel complesso un impatto cumulativo con la proposta in argomento in tema di consumo di risorse naturali, di suolo, traffico indotto e produzione di rifiuti.

CONSIDERATO E VALUTATO i contributi pervenuti durante la fase di consultazione dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, che hanno rilevato la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite procedura VAS, data la rilevanza del consumo di suolo e il contesto paesaggistico in cui si inserisce.

CONSIDERATO E VALUTATO che, pur includendo misure di mitigazione e interventi progettuali per ridurre l'impatto ambientale, il piano deve essere sottoposto a VAS per garantire un'integrazione ottimale dell'opera nel contesto territoriale, in particolare per quanto riguarda il bilancio suolo-ambiente e l'uso delle risorse naturali.

CONSIDERATO E VALUTATO che il progetto possa determinare impatti significativi sul suolo e sul paesaggio locale, e che sia quindi necessaria una VAS per assicurare una valutazione completa e adeguate misure di mitigazione.

CONSIDERATO E VALUTATO che nell'elaborato RAP, in funzione delle molteplici componenti ambientali e degli obiettivi di sostenibilità ambientale, l'insufficiente livello di approfondimento, non consente di fare emergere l'esistenza di particolari criticità ambientali e le potenziali conseguenze derivanti da potenziali impatti che si riverserebbero nel contesto territoriale oggetto del Piano e inoltre non si evidenziano in maniera particolareggiata ed in coerenza con le misure previste dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, quali misure mitigative e compensative si intende praticare in particolare per quelle azioni valutate maggiormente impattanti per l'ambiente.



CONSIDERATO e VALUTATO che il consumo di suolo come rilevato anche nel documento del 2012 della Commissione Europea "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo", determina, tra gli altri impatti, una riduzione delle capacità di assorbimento delle acque meteoriche, causa cambiamenti nello stato ambientale dei bacini di raccolta delle acque, influisce sulla biodiversità del sottosuolo e di superficie;

CONSIDERATO che le attività di trasformazione urbanistica comportano consumo di suolo ovvero, secondo la definizione che di "consumo di suolo" data da ISPRA, comportano la "perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale".

CONSIDERATO che l'impermeabilizzazione del suolo per usi urbani e infrastrutturali accresce il rischio di esondazioni ed è altresì causa di diminuzione della biodiversità e di perdita di terreni agricoli fertili e di aree naturali;

CONSIDERATO e VALUTATO che, come segnalato ancora dall'ultimo rapporto ISPRA di fine anno per il 2023, il consumo di suolo prosegue ad un costante e preoccupante ritmo, nonostante l'incidenza di spopolamento della regione e conseguentemente la contrazione della pressione antropica sul territorio;

VISTO quanto riportato nella Relazione della Fase 1 del Piano Territoriale Regionale, che conferma il preoccupante andamento del consumo di suolo in Sicilia, che risulta tra le regioni italiane caratterizzate dal maggior consumo di suolo, 608 ha nel 2022 contro i 487 ha dell'anno precedente;

RITENUTO opportuno richiamare la legge regionale 19/2020 che all'art.2, testualmente prevede che le azioni di governo del territorio debbano "... assicurare che i processi di trasformazione urbana e territoriali... " preservino da alterazioni irreversibili i connotati fisici del territorio e ne mantengano l'identità storico culturale... e ridurre il consumo di suolo, limitandolo ai casi in cui non sussistano valide alternative";

CONSIDERATO E VALUTATO che, per il possibile consumo di suolo e la specificità del contesto paesaggistico, non è possibile escludere che la variante proposta possa avere ricadute sulle principali componenti ambientali quali suolo, sottosuolo, traffico indotto, rifiuti ecc...e che pertanto si ritiene necessario proseguire il procedimento di VAS ai sensi dell'ex art. 13 c.1 del D. lgs 152/2006 con un successivo livello di approfondimento del Rapporto Preliminare Ambientale al fine di pervenire ad un sufficiente grado di



conoscenza delle interferenze e degli impatti a seguito dell'attuazione del piano e prevederne opportune misure di contenimento, mitigazione e compensazione.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere di assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della procedura **Codice Procedura 3482 – Classifica CT_017_0000009 – Proponente** Comune di Giarre
Oggetto “TRASFORMAZIONE URBANISTICA DA VIABILITA’ DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “B5” DEI TERRENI RICADENTI IN PORZIONE DELLA P.LLA 156 E PORZIONE DELLA P.LLA 17 PER COMPLESSIVI 280 MQ, E DA VIABILITA’ DI PRG A ZONA TERRITORIALE OMOGENEA “E” DI PORZIONE DELLA P.LLA 17 PARI A 615 MQ”

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.

